

zione, io credo che non ci sarebbe niente di male.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Pietravalle si preoccupa della diminuzione dalla legge recente di maggiori assegnazioni portata al capitolo 108 del bilancio 1912-13, che corrisponde al capitolo 113 del bilancio in discussione, e chiede che sia reintegrato il fondo.

Ora in parte il desiderio dell'onorevole Pietravalle è soddisfatto. Perchè al capitolo 113 sono stanziati 750 mila lire, che con i residui degli esercizi precedenti assicurano lo svolgimento dei lavori. Ma io ho già detto anche privatamente all'onorevole Pietravalle che bisogna partire da quel che è il concetto fondamentale della legge di maggiori assegnazioni a cui egli ha fatto riferimento. Essa è basata sulla previsione dei pagamenti da fare nell'esercizio in corso, ed ai quali pertanto si provvede valendosi delle disponibilità di altri capitoli. Ma ciò non importa che siano privati di fondi quei lavori per cui sono stati stabiliti i fondi necessari.

Quindi l'onorevole Pietravalle stia sicuro che all'occorrenza non mancherò di valermi della disposizione che c'è nella legge del consolidamento del 1912, e che dà facoltà di ricorrere ad anticipazioni per i lavori delle provincie meridionali, che (l'onorevole Pietravalle non ne dubiti) mi stanno a cuore, come credo di aver provato, nulla trascurando di tutto ciò che è destinato a favorire le provincie meridionali.

Lo stesso dico all'onorevole Camera, che si preoccupa delle strade nazionali 56 e 57 per il congiungimento dell'abitato di Sapri. Egli poi, che ha preso parte all'approvazione di quella legge e ne conosce profondamente le disposizioni e lo spirito, sa come non costituisca certo un pericolo per le regioni meridionali.

CAMERA. L'ho già detto.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Sì, lo ha anche detto. Ad ogni modo, rispondo a lui che si è associato all'onorevole Pietravalle, che, in quanto occorra, non esiterò a ricorrere a queste anticipazioni.

L'onorevole Pala sa che io sono persuaso dell'importanza della strada di cui ha parlato; tanto che io stesso ho concesso quel sussidio. Quindi prometto volentieri di curare tutto quello che mi sarà possibile di fare per questa strada.

PALA. Vi è anche un'economia.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Se si avrà un'economia, tanto più facilmente si potrà ottenere l'assenso del mio collega del Tesoro e procedere alla costruzione della strada.

PRESIDENTE. Onorevole Pietravalle, insiste nel suo ordine del giorno?

PIETRAVALLE. Una volta che l'onorevole ministro l'accetta come raccomandazione, lo converto in raccomandazione.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Sì, l'accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altre osservazioni, il capitolo 113 rimane approvato nella somma di lire 750,000.

Capitolo 114. Indennità fisse mensili, trasferite e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali, lire 42,000.

Capitolo 115. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali (*Spese fisse*), lire 20,000.

Capitolo 116. Indennità fisse mensili, trasferite, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 2 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali, lire 8,000.

*Costruzione di strade nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.* — Capitolo 117. Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (articolo 4); 6 giugno 1907, n. 300 (articolo 1, lettera e); 5 aprile 1908, n. 126 (articolo 1, lettera b), 30 giugno 1909, n. 40; articolo 1, lettera d) e 4 aprile 1912, n. 297 (articolo 4, lettere c ed e) (*Spesa ripartita*), lire 2,700,000.

Capitolo 118. Concorso dello Stato per le strade provinciali di prima e seconda serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco terzo della legge 23 luglio 1881, n. 333 e per il tratto dal piazzale della stazione di Baschi all'incontro con la strada Cassia Orvietana, a complemento della strada provinciale iscritta al n. 199 dell'elenco medesimo, che si costruiscono dalle provincie direttamente (*Spesa ripartita*), lire 1,700,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Viazzi.